

Banche e intermediari dovranno comunicare i conti statunitensi al fisco italiano

Titoli Usa con adeguata verifica

Rientrano negli obblighi anche Sim, Sgr e fiduciarie

DI FABRIZIO VEDANA

Per i detentori di titoli americani in arrivo anche l'adeguata verifica in materia fiscale. Banche e intermediari dovranno identificare e comunicare all'amministrazione fiscale italiana i conti statunitensi.

Lo prevede l'articolo 2 dello schema di decreto (si veda *ItaliaOggi* di ieri) sul quale il ministero dell'economia e delle finanze italiano dà attuazione e ratifica l'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e il governo della Repubblica italiana finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa Fatca (Foreign account compliance act).

Dieci articoli e un allegato, per un totale di 63 pagine. Sono questi i numeri che esprimono bene la complessità dello schema di decreto diffuso ieri dal dipartimento delle finanze e sul quale è stata avviata la procedura di consultazione pubblica che terminerà l'8 maggio prossimo.

L'atteso decreto contiene, nell'articolo 1, un lungo e completo elenco di definizioni utili a circoscrivere l'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo della nuova normativa; in particolare viene precisato che devono adempiere ai nuovi obblighi le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione (cosiddette «Rifi»); rientrano in tale categoria anche le banche, le Sim, le Sgr, le società fiduciarie, i trust, gli istituti di pagamento e i fondi comuni di investimen-

to se rispettano determinate condizioni. Accanto alle citate Rifi ci saranno però anche altre entità, quali, per esempio, banche di piccole dimensioni o fondi comuni di investimento non aventi determinati requisiti, che invece dovranno adempiere solo in parte ai citati nuovi obblighi ovvero potranno adempierli delegando a tal fine una Rifi.

Le Rifi dovranno registrarsi presso l'apposito albo tenuto dalle autorità fiscali statunitensi entro il 30 novembre 2014 ed effettuare, per ciascun conto finanziario, le procedure di adeguata verifica in materia fiscale («due diligence») per l'identificazione e la comunicazione di conti statunitensi nei termini e con le modalità stabilite in modo molto dettagliato nell'allegato 1 del sopra citato schema di decreto legislativo.

L'allegato recante obblighi di due diligence per l'identificazione e la comunicazione di conti statunitensi attribuisce fondamentale importanza all'adozione di adeguate procedure anticiclaggio da parte della banca e dell'intermediario italiano. In presenza di tali procedure, infatti, la due diligence fiscale richiesta dallo schema di decreto legislativo risulta essere semplificata sia sulla clientela già in essere sia quella che verrà acquisita dopo il prossimo 1° luglio.

L'acquisizione di una attestazione comprovante il fatto che il cliente è stato sottoposto a identificazione e adeguata verifica ai sensi della legge anticiclaggio italiana e delle relative disposizioni

attuative può rappresentare una vera e propria ancora di salvezza anche al fine della identificazione dell'eventuale titolare effettivo che la nuova normativa chiede di conoscere per la corretta applicazione della normativa fiscale americana.

Lo schema di decreto conferma che sono da considerarsi indizi di residenza fiscale americana:

- il possesso e l'utilizzo di una casella postale, di un indirizzo o di un telefono americano da parte del titolare del conto;
- lo status di cittadino o residente americano del titolare del conto;
- la nascita negli Usa del titolare del conto;
- il conferimento di una procura o di un potere di firma a un soggetto con indirizzo Usa.

In attuazione del decreto, una volta emanato, dovranno poi essere emanate specifiche disposizioni attuative da parte del direttore generale delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate.

—© Riproduzione riservata—



La bozza di decreto sul sito www.italiaoggi.it/documenti

